



PIANO SOCIALE REGIONALE PER UN SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI 2000/2002

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA - ANNO 2003

PREMESSO CHE

la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 8 novembre 2000, n. 328, individua nel "Piano di Zona dei servizi sociali" lo strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e sanitario, con particolare riferimento ai vari attori istituzionali e sociali chiamati a definire, nell'ambito del proprio ruolo e funzione, scelte concertate in grado di delineare modelli strategici adeguati allo sviluppo di una rete di servizi sociali sul territorio di riferimento;

la Regione Marche con l'adozione del "Piano Sociale Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002" – Deliberazione amministrativa n. 306 del 1 marzo 2000 - e la successiva approvazione delle "Linee Guida per l'attuazione del Piano Regionale per un Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali" – D.G.R. n. 1670 del 17 luglio 2001 – ha concretamente avviato il processo di riforma e attuazione del primo Piano Sociale Regionale;

con D.P.R. 3 maggio 2001 è stato approvato il "Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001/2003:

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.C.R. 1 marzo 2000, n. 305 "Piano Sociale Regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002";

Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

D.G.R. 13 febbraio 2001, n. 307 "Istituzione degli Ambiti Territoriali";

D.G.R. 17 luglio 2001, n. 1670 "Deliberazione amministrativa n. 306 del 1.3.2000. Piano regionale per un sistema integrato di Interventi e Servizi Sociali – Approvazione Linee Guida per la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Zona 2003";

D.G.R. 17 luglio 2001, n. 1674 "Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali – Istituzione dell'elenco regionale dei Coordinatori di Ambito";

D.G.R. 30 ottobre 2001, n. 2564 "Approvazione elenco nominativo degli aspiranti al ruolo di coordinatori di Ambito";

D.G.R. 5 giugno 2002, n. 1046 "Istituzione della Consulta regionale degli Ambiti Territoriali Sociali";

D.G.R. 3 dicembre 2002, n. 2123 "L. 328/2000 – Atto di indirizzo per la predisposizione dei Piani territoriali finalizzati alla valorizzazione della risorsa anziani nella regione Marche – Criteri di cofinanziamento dei Piani Territoriali d'Ambito e di riparto del Fondo regionale";

D.G.R. 15 settembre 2002 "Atto di indirizzo e coordinamento per la progettazione in materia di dipendenze patologiche";

D.G.R. 22 ottobre 2002, n. 1856 "Atto di indirizzo per la predisposizione dei Piani territoriali annuali di intervento 2002 per la promozione dei diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi della L. 285/97 – Criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse";

D.G.R. 12 novembre 2002, n. 1968 "Approvazione Linee Guida per la predisposizione e l'approvazione dei Piani di Zona 2003";



■ D.G.R. 19 novembre 2002, n. 1978 "L.r. 48/95 art. 10. Determinazione dei criteri di ammissione e modalità di assegnazione dell'importo stanziato quale contributo regionale per la realizzazione di progetti proposti dalle organizzazioni di volontariato";

■ D.G.R. 19 novembre 2002, n. 1981 "L. 328/2000 – Atto di indirizzo per la predisposizione dei Piani territoriali d'Ambito finalizzati sia alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che limitano la partecipazione dei giovani al sistema scolastico che alla prevenzione del disagio e della promozione dell'agio delle giovani generazioni nella regione Marche – Criteri di cofinanziamento dei Piani Territoriali d'Ambito";

VISTO ULTERIORMENTE CHE

■ l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni, Province ed agli Enti Locali, funzioni e compiti amministrativi in materia di servizi sociali";

■ la Legge 328/2000 dell'8 novembre 2002 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", all'art. 19 dispone che "I Comuni associati, negli Ambiti territoriali di cui all'art. 8 co. 3, lett. a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del Piano regionale di cui all'art. 18, co. 6, a definire il Piano di Zona, che individua:

- a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell'art. 8, co. 3, lett. h);
- c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'art. 21;
- d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
- e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia;
- f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità;
- g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'art. 1, co. 4;

■ il Piano di Zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, è volto a:

- a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al co. 1 lett. g);
- a) definire i criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun Comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
- b) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;

■ l'art. 19, co. 3 del D. Lgs. 8 novembre 2000, n. 328, precisa che all'accordo di programma di cui al co. 2 per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie partecipano i soggetti pubblici di cui al co. 1 nonché i soggetti di cui all'art. 1, co. 4, e all'art. 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dal Piano;

■ l'art. 7, co. 1 del D. Lgs. 8 novembre 2000, n. 328, prevede che "Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'art. 15 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'art. 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:

- a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;



- b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
- c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
- d) alla partecipazione, alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

I Sindaci dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21 "San Benedetto del Tronto"

- 1) Acquaviva Picena
- 2) Campofilone
- 3) Carassai
- 4) Cossignano
- 5) Cupra Marittima
- 6) Grottammare
- 7) Massignano
- 8) Monsampolo del Tronto
- 9) Montalto delle Marche
- 10) Montefiore dell'Aso
- 11) Monteprendone
- 12) Pedaso
- 13) Ripatransone
- 14) San Benedetto del Tronto – Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale 21

e il Commissario Straordinario della A.U.S.L. n. 12 di San Benedetto del Tronto,

in esecuzione della deliberazione del Comitato dei Sindaci n. del

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 FINALITA'

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programma.
- 2) Il Piano di Zona, quale strumento di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Territoriale Sociale 21, è adottato attraverso il presente Accordo di Programma, che disciplina le responsabilità e gli impegni dei seguenti enti:
 - Amministrazioni comunali di Acquaviva Picena, Campofilone, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, Monteprendone, Pedaso, Ripatransone, San Benedetto del Tronto e l'Azienda U.S.L. n. 12 di San Benedetto del Tronto.
- 3) L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'avvio e la gestione del Piano di Zona dei servizi socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti della legge 8 novembre 2000, n. 328.
- 4) i Comuni e l'Azienda U.S.L. n. 12 firmatari del presente accordo di impegnano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona – parte integrante e sostanziale – secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali imprevisti e difficoltà sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche e alla fase esecutiva degli interventi contenuti nel Piano di Zona.



ARTICOLO 2 OGGETTO DEL PIANO DI ZONA

- 1) Ai sensi dell'art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, il Piano di Zona, nell'ambito delle risorse disponibili, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con la AUSL n. 12, individua:
 - priorità e linee di sviluppo delle politiche sociali e socio-sanitarie locali;
 - modalità di raccordo fra le attività socio-sanitarie della AUSL e le attività socio-assistenziali dei Comuni;
 - strategie di integrazione su obiettivi comuni fra i soggetti pubblici;
 - forme di controllo e di verifica delle spese e di responsabilizzazione sui risultati raggiunti;
 - centralità dei bisogni del territorio e delle attese della cittadinanza;
 - forme di raccordo e collaborazione fra il pubblico e il privato;
 - soluzioni organizzative e gestionali flessibili ed innovative;
 - ottimale utilizzo e valorizzazione delle risorse disponibili;
 - modalità innovative di attivazione di risorse pubbliche e private.
- 2) Il Piano di Zona è adottato dagli enti sottoscrittori unitamente al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3 CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

L'accordo sottoscritto ha lo scopo e la finalità di migliorare i servizi alla persona, alle famiglie e alla comunità locale dell'Ambito Territoriale Sociale 21, anche tramite il miglior coordinamento dei servizi socio-assistenziali con quelli socio-sanitari, per favorire un'effettiva integrazione dell'area sociale con quella sanitaria.

ARTICOLO 4 ADESIONI

- 1) Possono aderire al presente Accordo di programma, anche in momenti successivi, i soggetti pubblici aventi interesse e quelli privati ricompresi nell'art. 19 co. 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328.
- 2) L'adesione al presente accordo avviene mediante richiesta formale da parte del legale rappresentante che intende aderire, formulata al Presidente del Comitato dei Sindaci.
- 3) L'adesione si intende accettata qualora il Comitato dei Sindaci non abbia opposto un motivato diniego entro 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta.
- 4) Le modalità operative di partecipazione (obblighi e servizi) saranno concordate tra l'Ente aderente e il Comitato dei Sindaci, su indicazione del Coordinatore di Ambito unitamente all'Ufficio di Piano.

ARTICOLO 5 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI – PRESA D'ATTO DELL'INIZIATIVA

Si stabilisce che il presente Accordo di Programma e il Piano di Zona – Anno 2003 - saranno inviati ai rispettivi Consigli Comunali per la loro approvazione. Si procederà successivamente alla pubblicazione dell'accordo sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.











ARTICOLO 6 IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI

L'attuazione del contenuto dell'accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti i quali svolgono i compiti loro affidati dall'accordo stesso e si impegnano a compiere ogni azione necessaria alla realizzazione dei singoli progetti. Ciascun ente firmatario dell'accordo, parteciperà agli incontri programmati del Comitato dei Sindaci.



Gli enti o Comuni che per qualsiasi motivo o ragione NON intendono sottoscrivere il presente accordo, NON BENEFICERANNO degli interventi previsti dal PIANO DI ZONA.


I Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21 "San Benedetto del Tronto" tramite il Comitato dei Sindaci si impegnano a:

-  approvare ed attuare il Piano di Zona, parte integrante e sostanziale del presente atto;
-  attuare in forma associata la gestione dei servizi sociali integrati e l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative, quali presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti e individuati nel Piano di Zona, secondo le modalità indicate nella "Convenzione per la gestione associata per la gestione delle funzioni e dei servizi sociali integrati" – Appendice D del Piano di Zona -;
-  costituire un Gruppo di Lavoro per lo studio e la redazione del Regolamento attuativo della "Convenzione per la gestione associata per la gestione delle funzioni e dei servizi sociali integrati";
-  assicurare l'omogeneità della propria struttura interna alle caratteristiche organizzative e funzionali del Piano di Zona;
-  stanziare nei rispettivi Bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri conseguenti all'assunzione del Piano di Zona nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione dei servizi;
-  assicurare gli oneri economici derivanti dalle prestazioni tecniche, amministrative e contabili relativi al Coordinatore, allo staff, ai Referenti nonché agli Uffici di Promozione Sociale – UPS – al netto della quota versata dalla Regione Marche e suddivisi tra i Comuni dell'Ambito Territoriale 21 secondo il criterio della popolazione residente in ciascun comune associato;
-  a collaborare con l'Azienda Sanitaria all'adeguamento dei livelli assistenziali della strutture protette;
-  approvare ed attuare il "Protocollo di Intesa per una politica della formazione professionale e dell'inserimento al lavoro nell'ambito del welfare locale", definito tra l'Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno e i Comuni capofila degli Ambiti Territoriali Sociali provinciali, n. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e l'AVM provinciale – parte integrante e sostanziale del Piano di Zona – Appendice C -;
-  istituire un Gruppo di coordinamento AUSL/Comuni "Area disabili" per la programmazione e verifica degli interventi previsti;
-  approvare e diffondere il sito Internet dell'Ambito Territoriale Sociale 21 – www.ambitosociale21marche.it - quale strumento di comunicazione con il territorio e veicolo delle attività dei Comuni e del privato sociale.

L'Azienda USL si impegna a:

 **Sede operativa del Coordinatore**

- mettere a disposizione la sede operativa del Coordinatore (3 locali), presso il Distretto Sanitario di via Romagna (terzo piano) – San Benedetto del Tronto - ;
- sostenere gli oneri relativi alle utenze escluse quelle telefoniche;

 **Accesso ai servizi**

- Sperimentare l'istituzione dell'Ufficio di Promozione Sociale in stretto collegamento con lo Sportello della Salute, anche con figure professionali quali i mediatori culturali a sostegno della popolazione immigrata;
- agevolare la partecipazione dei propri operatori ai percorsi di formazione ed informazione.

 **Area Disabili**

Con l'ausilio dei servizi UMEA e UMEE:

- contribuire, con i propri referenti, alla costituzione di un Gruppo di Cordinamento AUSL/Comuni per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 1. definizione delle linee guida della programmazione delle attività dei Centri residenziali e semi residenziali;
 2. attivazione delle verifiche sui programmi attuati;
 3. progettazione degli interventi;
 4. definizione dei programmi individualizzati per tutti gli interventi previsti;
 5. valutazione degli ingressi e delle dimissioni degli utenti dei Centri Centri residenziali e semi residenziali;



6. coordinamento delle attività dei Centri Diurni, Centri residenziali e domiciliari con gli interventi sanitari, tramite incontri periodici tra operatori dei servizi con i medici specialistici della AUSL;
 7. coordinare i rapporti e gli inserimenti sociali formativi e lavorativi delle persone disabili del territorio dell'ambito.
- il Gruppo di coordinamento è composto da:
 1. responsabile UMEA
 2. responsabile UMEE
 3. responsabili di servizio dei Comuni.Il Gruppo di Coordinamento verrà integrato da ulteriori referenti pubblici e privati (direttori dei Centri residenziali e semi residenziali, Istituti scolastici, Centri per l'impiego, Centro locale per la formazione, cooperative, ecc.), a seconda delle problematiche trattate.



Area Dipendenze

Con l'ausilio del Servizio Tossicodipendenze – Ser.T:

- Collaborare alla programmazione dei servizi Unità di Strada, Inserimenti lavorativi e interventi in materia di alcoldipendenze;
- individuare i soggetti idonei all'inserimento lavorativo, monitorando i progressi conseguiti e gli obiettivi raggiunti;
- effettuare il controllo dei metaboliti urinari dei soggetti inseriti nei programmi di borsa lavoro;
- effettuare attività di supervisione degli operatori impiegati nei suddetti servizi, nonché delle attività svolte;
- relazionare periodicamente al Comitato dei Sindaci circa i risultati raggiunti e gli obiettivi conseguiti nell'attuazione degli interventi programmati, fornendo ai Comuni indicazioni rispetto ad eventuali correttivi da apportare alla programmazione territoriale in atto.



Area Anziani

- Inserire nell'UVD – Unità Valutativa Distrettuale – l'assistente sociale dei comuni al fine di realizzare un piano di trattamento individuale integrato, sia negli aspetti sanitari che sociali;
- collaborare in modo sistematico alla condivisione delle informazioni circa le prestazioni erogate dal servizio ADI (Assistenza domiciliare integrata) della AUSL con quelle del servizio SAD (Assistenza Domiciliare Domestica) dei Comuni dell'Ambito, definendo una comune anagrafica delle prestazioni.
- adeguare, con l'ausilio del Coordinatore di Ambito, i livelli assistenziali delle strutture protette.



Area Minori

- Mettere a disposizione del Servizio Minori Territoriale dei Comuni dell'Ambito, una assistente sociale, individuata all'interno del proprio personale, che congiuntamente alle assistenti sociali dei Comuni, possa contribuire sia alla comune presa in carico dei casi che alla programmazione condivisa degli interventi attivati in favore dei minori in stato di disagio o a rischio di emarginazione;
- contribuire con proprio personale alla costituzione di un'equipe interaziendale e interambito, in materia di adozione internazionale, in direzione dello sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di assistenza;
- collaborare alla programmazione dei servizi di prevenzione del disagio minorile con particolare riferimento ai servizi erogati in ambito scolastico.



Area Disagio Mentale

Con l'ausilio del Dipartimento di Salute Mentale:

- garantire continuità dell'assistenza sanitaria da parte della propria équipe;
- definire i progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati;
- proporre gli utenti per gli inserimenti lavorativi e per i progetti relativi agli interventi di inclusione sociale;
- individuare, di concerto con i Comuni, le sedi più opportune per l'inserimento dell'utente presso enti o privati con verifiche periodiche;
- effettuare attività di supervisione.



ARTICOLO 7 REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO

L'intero impianto del Piano di Zona si struttura alla valorizzazione delle risorse presenti nel territorio, prevedendo aree di intervento specifiche in una cornice unitaria costituita oltre che dalle istituzioni pubbliche, da ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), volontariato, cooperative sociali, associazioni, per sollecitare una mobilitazione non solo degli organi istituzionali ma anche della società civile.

ARTICOLO 8 DESTINATARI

Destinatari e beneficiari del presente accordo di programma sono i cittadini e le famiglie residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21 "San Benedetto del Tronto".

ARTICOLO 9 CONTENUTO DELL'ACCORDO

Il contenuto del presente accordo è dato dal testo integrale, comprese le appendici, del PIANO DI ZONA, così come è stato condiviso ed approvato dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale 21 nella seduta del

ARTICOLO 10 VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo di programma, sottoscritto per dare attuazione al Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale 21 "San Benedetto del Tronto", ha validità di anni uno, a partire dalla data di sottoscrizione, e comunque non oltre l'approvazione del secondo Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale 21 "San Benedetto del Tronto".

ARTICOLO 11 PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E DEFINIZIONE DEI CONFLITTI

- 1) In caso di insorgenza di conflitti tra i soggetti partecipanti la presente accordo in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, viene istituito un Collegio di vigilanza, ai sensi dell'art. 34 co. 7) del D. Lgs. 267/00, presieduto da e composto da rappresentanti degli enti interessati;
- 2) Il Presidente convoca le parti in conflitto su istanza di una di esse o anche d'Ufficio, per l'esperimento di un tentativo di conciliazione;
- 3) Se in tale sede si raggiunge un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione e la sottoscrizione verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo.
- 4) Qualora non risulti possibile addivenire ad una conciliazione, la controversia sarà definita con provvedimento del Collegio arbitrale così composto:
 - un componente nominato dalle parti in controversia
 - un Presidente nominato dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno.
- 5) La decisione scaturita sarà vincolante per tutte le parti firmatarie del presente accordo.

ARTICOLO 12 DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Saranno promossi, a cura dei soggetti contraenti, incontri con il personale dei rispettivi servizi, finalizzati alla illustrazione e diffusione dei contenuti del presente accordo.

Analoga iniziativa sarà attivata da parte del Presidente del Comitato dei Sindaci, presso tutte le associazioni, gruppi di volontariato, cooperative sociali, parrocchie, ONLUS, comitati di quartiere ed altri enti ed organizzazioni interessate all'iniziativa e/o ai vari progetti.



ARTICOLO 13 DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Le norme del presente accordo si intendono applicabili alla realizzazione delle iniziative del Piano di Zona, di cui questo accordo è atto presupposto.

ARTICOLO 14 GLI ENTI SOTTOSCRITTORI

- Comune di San Benedetto del Tronto – Comune Capofila
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____
- Comune di Acquaviva Picena
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____
- Comune di Carassai
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____
- Comune di Campofilone
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____
- Comune di Cossignano
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____
- Comune di Cupra Marittima
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____
- Comune di Grottammare
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____
- Comune di Massignano
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____
- Comune di Monsampolo del Tronto
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____
- Comune di Montalto delle Marche
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____
- Comune di Montefiore dell'Aso
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____
- Comune di Monteprandone
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____
- Comune di Pedaso
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____
- Comune di Ripatransone
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____
- Azienda U.S.L. n. 12 di San Benedetto del Tronto
Firma del legale rappresentante o suo delegato _____